



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SUD AFRICA SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 28 MARZO 2017 E A PRETORIA IL 18 LUGLIO 2017

Art. 7 (Allegato)

DEI DANNI

(1) Il risarcimento dei danni alla proprietà o per lesioni o morte di un membro della Parte ospitante causato dal personale della Parte inviante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell'ambito del presente Accordo, sarà disciplinato di comune accordo tra le Parti.

(2) Il risarcimento dei danni alla proprietà o per lesioni o morte di un privato cittadino della Parte ospitante causato dal personale della Parte inviante durante o in connessione con la propria missione o esercitazione nell'ambito del presente Accordo, sarà disciplinato in conformita' alla legislazione nazionale della Parte ospitante.

Versione in vigore dal 5 maggio 2022 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017
Estremi	Legge 14 aprile 2022, n. 42
Partizione	Allegato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-42-2022/allegato-art-7>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it